

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to (Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all’Albo Pretorio

Informativo del sito web del Comune, a partire dal giorno **27.04.2016** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **27.04.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informativo del sito web del Comune dal  
giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva, ai sensi  
dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Franco Famà)

N° **223** del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
INCARICATO DAL SINDACO



# COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

## DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 69 del 22.04.2016

**OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e Tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI ) – Anno 2016.**

L’anno **duemilasedici** il giorno **22** del mese di **aprile** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore 08.30 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori

	<u>Presenti</u>	Assenti
1) Piras Pietro Paolo	X	
2) Siddi Stefano	X	
3) Grussu Andrea	X	
4) Marongiu Roberto	X	
5) Murtas Alessandro	X	
6) Manca Maria Cristina	X	
Totale	<b>06</b>	

Assiste il **Segretario Generale Dott. Franco Famà**

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamate:**

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l’anno 2014 e successive modifiche), che ha disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;
- l’art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni di Legge n. 68 del 02 maggio 2014 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla TARI.
- La legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

**Premesso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 agosto 2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio del Comune di Terralba.

**Considerato:**

- che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto l’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014.

- che la I.U.C. (imposta unica comunale) è composta:

1. dall’ imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

2.da ulteriori due componenti riferite ai servizi, articolati in:

2 a) Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utente dell’immobile,

2 b) Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utente.

- che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013.

- che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per la TASI, infatti questa tassa viene eliminata per i proprietari e a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

**Verificato:**

- che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente, (TARSU/TIA/TARES) ed a regime sono soppressi, pertanto, tutti i prelevamenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

- che il comma 651 della legge 147/2013 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

- che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

- che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche.

- che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

- che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99.

- che il comma 651 della citata legge prevede che la commisurazione della tariffa avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

**Atteso** che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

**Visto** il comma 666 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che: “ *è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, e' applicato nella misura percentuale 5% deliberata dalla provincia sull'importo del tributo* ”.

**Considerato che :**

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
- che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- che la determinazione della base imponibile fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano

assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In ogni caso la superficie dichiarata non può essere inferiore all’80 % della superficie catastale. In caso di dichiarazione inferiore al limite predetto, l’ente procederà d’ufficio all’adeguamento ed alla comunicazione al contribuente della nuova superficie imponibile. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1;

- ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.

- costi fissi € 596.533,72

- costi variabili € 584.593,59

- l’amministrazione ha deciso di ripartire i costi predicati secondo le indicazioni che seguono:

- la quota fissa in percentuale del 85% “utenze domestiche” (€ 507.053,66) e 15% “utenze non domestiche” ( € 89.480,06);

- la quota variabile in percentuale del 65% “utenze domestiche” ( € 379.985,83) e 35% “utenze non domestiche”( € 204.607,76).

**Vista** la proposta allegata alla presente, relativa al Piano Finanziario e alle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende approvare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto Legge di Stabilità per l’anno 2014 e successive modifiche e dall’art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni di Legge n. 68 del 02 maggio 2014.

**Considerato** che l’amministrazione ha ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 **in misura minima rispetto a quanto previsto dalla citata normativa.**

**Ritenuto** di approvare il Piano Finanziario e le tariffe TARI.

**Rilevato** che la delibera che approva il Piano Finanziario e le tariffe per la gestione del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

**Rimarcato l’urgenza di procedere con l’approvazione del piano entro in termini di approvazione del bilancio (30 aprile);**

**Visto** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Acquisiti** i pareri positivi in linea tecnica e contabile a cura del Vice Segretario responsabile del servizio Gestione Risorse.

A voti unanimi dei presenti,

**DELIBERA**

- 1) di approvare l’allegata proposta, predisposta dall’ufficio tributi secondo i costi comunicati dal competente ufficio tecnico, relativa al Piano Finanziario e alle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine della proposizione in Consiglio Comunale.
- 2) di trasmettere il piano al revisore dei conti al fine del parere necessario per l’approvazione in Consiglio Comunale;
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia.
- 4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.